

***Quattro anni a palazzo dei marescialli.  
Idee “eretiche” sul CSM***

È in distribuzione dallo scorso dicembre il saggio di Aniello Nappi *Quattro anni a palazzo dei marescialli*. Si tratta, come



esplicitato nel sottotitolo, di “idee eretiche” sul CSM: attraverso la testimonianza diretta dell’Autore si ripercorrono vicende che mettono in luce opacità, incoerenze e vischiosità nell’attività dell’organo di autogoverno nella precedente consiliatura. In estrema sintesi, quella che emerge è l’immagine di un CSM ipotecato dalle correnti e condizionato da logiche di

appartenenza, dedito alla sola tutela degli interessi e delle aspirazioni dei singoli magistrati piuttosto che alla salvaguardia della indipendenza ed autonomia della magistratura, incapace di elaborare una politica giudiziaria ed un progetto rivolti alla promozione della efficienza organizzativa del sistema.

La prima domanda che il lettore interessato si pone è quella se sia stata saggia la decisione di pubblicare un testo che certo non giova al prestigio dell’istituzione e rischia da un lato di accrescere il distacco tra la base dei magistrati e l’organismo chiamato a rappresentarli, dall’altro lato di assecondare quel senso di sfiducia generalizzata verso il servizio giustizia che alimenta da tempo il pensiero di gran parte dei cittadini, dall’altro lato ancora di esporre l’Autore all’accusa di autoreferenzialità e di protagonismo nell’assumere il ruolo di unico depositario di un’etica alta e di una professionalità ispirata ad

assoluto rigore.

Nello Nappi ha deciso di correre questi rischi, seguendo una logica che sembra infine liberarlo da quel pessimismo diffuso per le molte battaglie perse che alimenta le sue pagine, per affidare a chi legge un messaggio ed un auspicio che l'organo di autogoverno trovi in se stesso la capacità di modificare prassi stratificate e di riacquistare quella dimensione progettuale da tempo "soppiantata da una logica di ripicche e di cordate".

Nappi richiama a fondamento della sua scelta il principio di trasparenza che deve ispirare l'agire della pubblica amministrazione, codificato dalla legge sul procedimento amministrativo e dal Codice della privacy, i quali impongono di rendere accessibili tutte le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione, e segnala che le vicende richiamate nel libro si fondano su documenti pubblici del CSM e registrazioni delle sue sedute facilmente accessibili.

Ancor più incisivamente ricorda che le istituzioni democratiche vivono dell'apertura alla critica e che la stessa loro struttura democratica rende possibili correzioni di rotta attraverso il dispiegarsi di un sereno dibattito pubblico.

È d'altro canto indubitabile che il richiamo in sequenza di vicende relative a delibere, circolari, pareri a suo tempo conosciuti da noi magistrati e poi accantonati nella memoria, dopo un breve ed intenso dibattito nelle liste, serve a cogliere una continuità tra episodi diversi che aiuta a fare chiarezza sulle dinamiche e sulle linee di tendenza che hanno segnato l'attività del CSM.

La sua analisi è senza dubbio lucida e impietosa e le imputazioni molto circostanziate: l'eccesso di gestione senza progetti, spesso

celato dietro i colori pesanti della propaganda, il cedimento verso derive corporative incompatibili con una corretta prospettiva istituzionale, le logiche correntizie che hanno ispirato le scelte dei direttivi ed i ritardi strategici nel procedere alle nomine più ambite, l'utilizzo di uno stesso criterio di selezione per giustificare opposte conclusioni in delibere diverse, il sistema delle nomine a pacchetto, la lottizzazione degli incarichi extragiudiziari, la teorizzazione e la pratica dello scambio di voti, l'abuso del potere di deroga, gli opinabili orientamenti in materia di incompatibilità parentale tra magistrati o tra magistrati ed avvocati, ispirati a logiche meramente sindacali, infine, ma non da ultimo, ed in estrema sintesi, la mancanza di una linea politica istituzionale cui ancorare la formulazione di stabili criteri di decisione.

Tali comportamenti e tali carenze, comprovati da specifici riferimenti documentali, forniscono nel pensiero dell'Autore la ragione della crisi di rappresentanza politica e di autorevolezza istituzionale del CSM.

Non vi è dubbio che il correntismo, che costituisce degenerazione di quelle aggregazioni culturali che da prospettive diverse hanno da sempre animato il dibattito all'interno dell'ANM e ne hanno determinato la ricchezza progettuale e la capacità di aggregazione delle menti migliori, costituisca fenomeno ampiamente noto e deprecato dalla generalità dei magistrati: sotto questo profilo la denuncia di Nappi costituisce autorevole testimonianza e conferma di una realtà risalente nel tempo, non di rado denunciata dagli stessi membri del CSM (vedi da ultimo il dibattito al *plenum* straordinario del 22 dicembre 2014 alla presenza del Capo dello Stato).

Sono la frequenza e la rilevanza degli episodi denunciati che

rendono più grave la denuncia e più impellente l'esigenza di cambiare questo sistema che così pesantemente condiziona gli orientamenti e le prassi consiliari e determina decisioni dettate da logiche spartitorie.

E tuttavia non tutte le idee e le interpretazioni critiche che Nappi sottopone al lettore sembrano condivisibili. Mi ha in particolare colpito la sua posizione a proposito di un documento redatto il 7 luglio 2011 dal Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione, che in relazione alla proposta di prevedere in una circolare del CSM la possibilità della volontaria assunzione da parte di singoli consiglieri di una udienza mensile aggiuntiva formulava parere negativo, ritenendo non opportuno assecondare la competitività tra magistrati e preferibile impegnarsi per realizzare la figura del magistrato *sine spe ac metu*, ed osservava che il criterio della doppia assegnazione introduce una discriminazione indiretta nei confronti delle donne magistrato, "già di regola gravate da un doppio ruolo" che impedisce loro di rendersi disponibili per carichi di lavoro aggiuntivi, con "incidenza negativa sullo sviluppo della carriera" "(sic!)".

Quel *sic* e quel punto esclamativo, apposti da Nello Nappi a commento del parere virgolettato del Consiglio Direttivo, la dicono lunga sulla sua lontananza e diffidenza rispetto alla tematica delle pari opportunità.

Eppure sin dal 1995 nel Programma di Azione adottato nella quarta Conferenza mondiale sulle donne di Pechino, che l'Italia si impegnò a rispettare ed applicare, si prevedeva che tutti gli Stati mettessero al centro delle proprie azioni politiche idonee a rafforzare l'*empowerment* delle donne ed a praticare il *mainstreaming*, inteso come pratica diretta ad inserire una prospettiva di genere in ogni scelta, in ogni programmazione, in ogni azione di governo.

Eppure una legge dello Stato, in adesione a varie Raccomandazioni comunitarie, ha ben chiarito che oltre le discriminazioni dirette esistono quelle indirette, costituite da “ogni trattamento pregiudizievole conseguente all’adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori dell’uno o dell’altro sesso e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell’attività lavorativa” (v. art. 4, 2° comma, legge n. 125/91).

Eppure una sterminata elaborazione scientifica, ricerche, indagini statistiche, proposte dei vari c.p.o. (anche di quello presso il CSM) evidenziano da tempo il persistente squilibrio nella ripartizione per genere delle responsabilità familiari e sociali tra uomini e donne e ribadiscono l’urgenza di politiche dirette a rimuovere gli ostacoli che derivano, anche indirettamente, dall’appartenenza al genere femminile, per una piena realizzazione di pari opportunità e, prima ancora, per una esigenza di democrazia.

Resta inoltre qualche perplessità la valutazione tutta in positivo del rapporto tra Comitato di Presidenza e *plenum*, con una netta adesione alla espansione del ruolo assunto dal primo nel corso della consiliatura, quale rimedio alle carenze progettuali ed alla assenza di una unitaria e coerente linea di politica istituzionale del secondo. Ed invero tale ruolo di supplenza non attenua, ma rafforza la descritta patologia del sistema e finisce per costituire un *vulnus* al principio di rappresentanza, in ragione della composizione prevalentemente non elettiva di detto Comitato.

Manca altresì una riflessione, pur dedicando Nappi un paragrafo alla sezione disciplinare, sugli orientamenti giurisprudenziali emersi negli ultimi anni in materia disciplinare, ed in particolare in tema di

responsabilità per i ritardi, oggetto di un vivace dibattito tra i magistrati e di recente di interventi correttivi delle Sezioni Unite.

Ed ancora una nota critica può formularsi per la tendenza dell'Autore a farsi interprete di una sorta di Pensiero Unico, che non dà spazio ad alcuna possibile diversa e pur legittima ricostruzione delle vicende descritte, che alcune nette spaccature nelle votazioni al *plenum* indurrebbero talvolta a ravvisare.

Nelle ultime pagine Nello Nappi invita a “riscoprire la *sfrontata saggezza* di chi sa immaginare il futuro, per proporre un modello professionale di magistratura ragionevolmente alternativo al modello burocratico e impiegatizio imposto dalla sindacalizzazione”: su questa conclusione e su questo invito la condivisione non può che essere totale.

MARIA GABRIELLA LUCCIOLI